

- Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
- Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
- Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
- Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Gli obblighi dell'Emittente nascenti dal prodotto non sono subordinati ad altre passività dello stesso, fatta eccezione per quelle assistite da cause legittime di prelazione. Ne consegue che, in caso di liquidazione dell'Emittente, il credito dei portatori verrà soddisfatto di pari passo con gli altri crediti chirografari (cioè non garantiti e non privilegiati) e l'investitore potrebbe perdere l'intero capitale investito o una sua parte. In caso di insolvenza o assoggettamento dell'Emittente a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale, l'investitore potrebbe perdere l'intero capitale investito o una sua parte.

Il prodotto non è coperto dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e del Fondo di Garanzia dei Portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo. Si segnala comunque che l'Emittente aderisce, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui l'Emittente sia posto in liquidazione coatta amministrativa. Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui l'Emittente sia posto in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori che ne facciano istanza fino all'importo massimo di Euro 20.000.

Vi informiamo inoltre che l'Emittente è un istituto di credito e, pertanto, è soggetto al regime di risoluzione introdotto dalla Direttiva UE in materia di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie del 15 maggio 2014 (Direttiva 2014/59/UE). Questa normativa, riconosce, tra gli strumenti di intervento rimessi alle Autorità nazionali, il c.d. "bail-in", ovvero il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale dei titoli. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli investitori si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Infine si fa presente che l'Emittente esercita l'attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo ed è pertanto tenuto all'adesione ad un Gruppo Bancario Cooperativo. La solidità finanziaria del Gruppo è assicurata da accordi con cui le banche del Gruppo garantiscono in solido i creditori esterni e si forniscono reciprocamente sostegno per preservare la solvibilità e liquidità di ciascuna banca aderente (banca/banche aderente/i indica singolarmente ovvero collettivamente la/le banche aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo compresa la capogruppo). L'obbligazione di ciascuna banca aderente è commisurata alle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale (c.d. free capital). Pertanto, l'investimento in obbligazioni dell'Emittente potrà comportare per l'investitore l'esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della banca stessa, anche al rischio di impresa proprio delle altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo entro il limite delle risorse patrimoniali della banca predetta eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti EUR 10.000. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento [€ 10.000] Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 2 anni	In caso di disinvestimento dopo 3 anni
Costi totali	€ 50,60	€ 50,95	€ 0,00
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	0,51%	0,25%	0,00%

Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato,
- il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,00%	Impatto dei costi già compresi nel prezzo.
	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.
	Costi di transazione del portafoglio	0,00%	Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
Costi correnti	Altri costi correnti	0,00%	Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per la gestione dei vostri investimenti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: data di scadenza, ovvero fino al 22/05/2023

Il periodo di detenzione raccomandato coincide con la data di scadenza in quanto il valore del prodotto e conseguentemente dell'investimento può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase antecedente alla data di scadenza del prodotto stesso. In normali condizioni di mercato potrete vendere questo prodotto sul mercato secondario ad un prezzo che dipende dai parametri prevalenti sui mercati in quel momento e che potrebbe risultare inferiore al capitale investito. L'Emittente non prevede l'applicazione di penali in caso di disinvestimento

prima della scadenza. Per ulteriori informazioni, si invita a fare riferimento alla sezione "Quali sono i costi?" del presente documento.

Come presentare reclami?

Nel caso in cui sorga una controversia con la Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale, il cliente può presentare un reclamo, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica al seguente indirizzo:

Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale

Ufficio Reclami

Piazza Fanti, 17 - 48014 - Castel Bolognese (RA)

e-mail: legale@bccro.it

posta elettronica certificata (pec): segreteria.generale@postacer.romagna-occ.bccro.it

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi di investimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, è tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 ad attivare un procedimento di mediazione dinanzi a uno dei seguenti soggetti:

- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): per controversie in merito all'inosservanza da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori purché il cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del D. Lgs. 58/1998 (TUF) . Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui sopra, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.acf.consob.it, chiedere presso gli sportelli o consultare il sito internet della Banca;
- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, per attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- ad altro organismo di mediazione specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Altre informazioni rilevanti

Per ulteriori informazioni sul prodotto è possibile fare riferimento al Regolamento del Prestito Obbligazionario e agli altri documenti relativi all'offerta, disponibili su richiesta dell'investitore nonché reperibili sul sito internet dell'Emittente <https://www.bccro.it>.